CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO SPA

PROGETTO
di
GOVERNO SOCIETARIO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 23/03/2023
e dall'Assemblea dei Soci del 28/04/2023

PROGETTO DI GOVERNO SOCIETARIO

1. SCELTA DI GOVERNO SOCIETARIO

1.1 Breve storia della Cassa

La Cassa di Risparmio di Fossano è nata dal precedente Monte di Pietà sorto nel lontano 1591 con il proposito di favorire lo sviluppo commerciale, agricolo ed industriale della zona.
L'intenzione si concretizza il 7 maggio 1904 quando venne deliberato di istituire nella Città di Fossano una Cassa di Risparmio, con un fondo di dotazione di ventimila lire. Il decreto di fondazione, firmato da S.M. Vittorio Emanuele III, venne pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 22 luglio 1905 e sancì definitivamente la nascita della nuova banca.
Gli Uffici, situati nel Palazzo del Comandante che ancora oggi ospita la Sede Centrale dell'azienda bancaria, furono inaugurati il 1° gennaio 1906.
L'Ente ha operato e si è sviluppato costantemente negli anni, consolidando un rapporto di fiducia e collaborazione reciproca con la comunità locale.
Il 24/12/1991, a seguito della Legge 218/90 (cosiddetta "Legge Amato"), si è provveduto allo scorporo dell'attività bancaria, assegnata alla neo-costituita Cassa di Risparmio di Fossano SpA che si occupa pertanto dell'esercizio del credito e della raccolta del risparmio. La Fondazione C.R.F., prosecuzione ideale dell'Ente originario, ha mantenuto il controllo dell'azienda bancaria (77%) e l'attività filantropica di assistenza e beneficienza.

1.2 Scelta del governo societario

La presente relazione ha la funzione di illustrare il modello di corporate governance, al fine di fornire un'adeguata descrizione delle concrete modalità di attuazione del modello prescelto e gli interventi programmati per conformare il sistema di governo societario della Società alla *best practice* nazionale ed internazionale ed alle vigenti disposizioni normative o regolamentari.
In particolare si fa riferimento alle disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle Banche emanate dalla Banca d'Italia in data 04/03/2008, successivamente modificate ed integrate dal documento relativo all'"Applicazione delle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" del gennaio 2012, riformate dal primo aggiornamento del 6 maggio 2014 e dal più recente 35° aggiornamento, pubblicato in data 2 luglio 2021, della Circolare n.285 del 17 dicembre 2013.
La scelta della Cassa in materia di Corporate Governance si è basata sulla particolare natura che contraddistingue l'attività della Società, prevalentemente rivolta all'operatività sul territorio, nonché sulla forte attenzione che da sempre contraddistingue la Banca in termini di prudenza nella gestione dei rischi.
Le sue ridotte dimensioni la posizionano tra le banche di minori dimensioni o complessità operativa, anche a seguito della valutazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione in seduta del 26 settembre 2014, ed in applicazione al principio di proporzionalità le disposizioni in materia di governance si applicano con modalità appropriate alle caratteristiche, dimensioni e complessità operativa della banca.
Il sistema di governance tradizionale, adottato sin dal 2009, si ritiene permetta di raggiungere i seguenti obiettivi:

- snellezza decisionale garantita dalla minor complessità di convocazione degli Organi sociali che consente tempi rapidi in funzione delle necessità;
- costante azione di sorveglianza del Consiglio di Amministrazione verso tutti

gli aspetti della conduzione aziendale e del Collegio Sindacale con particolare riferimento a quelli concernenti l'adeguatezza del sistema dei controlli;
- scambio di informazioni tempestivo, ancorché adeguatamente formalizzato, fra tutti gli Organi apicali della Banca ed in particolare verso quelli facenti parte del sistema dei controlli;
- forte permeabilità del sistema dei controlli verso tutte le Funzioni aziendali, nel rispetto del principio della prudenza storicamente seguito dalla Cassa;
- adeguata rappresentanza delle minoranze, anche tramite le disposizioni statutarie vigenti.

A seguito dell'analisi effettuata dal Consiglio di Amministrazione, il sistema che meglio si conforma con le dimensioni aziendali e la complessità operativa, la struttura proprietaria che non fa presupporre aperture al mercato del capitale di rischio, gli obiettivi strategici che non fanno presagire modifiche significative all'attuale situazione, risulta essere pertanto quello tradizionale, che si è quindi deliberato di confermare.
L'impianto di governance che permette di raggiungere gli obiettivi appena citati è oggetto del prosieguo del documento, dove vengono descritti in dettaglio, fra l'altro, le specifiche attinenti la struttura organizzativa, i diritti degli azionisti, le modalità di gestione dei conflitti di interesse e ogni altro aspetto ritenuto rilevante ai fini di una completa illustrazione dell'impianto organizzativo della Banca.

2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (EX ART. 123 BIS TUF)

a) Struttura del Capitale Sociale
Il Capitale Sociale della società è di euro 31.200.000 interamente sottoscritto e versato, suddiviso in numero 60.000.000 di azioni del valore nominale di euro 0,52 ciascuna. Non sono state né acquistate né alienate azioni proprie.
L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera in ordine alla destinazione dell'utile residuo. Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile ai Soci, come previsto dall'articolo 30 dello Statuto.
I dividendi non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono diventati esigibili, si prescrivono a favore della società, con imputazione al Fondo di riserva.
Le azioni conferiscono pari diritti, sia per il riparto degli utili, sia per la distribuzione del residuo attivo in caso di liquidazione della Banca.

b) Limitazioni al trasferimento dei titoli
Non vi sono restrizioni al trasferimento dei titoli, quali ad esempio limiti al possesso di titoli o la necessità di ottenere gradimento da parte dell'emittente o di altri possessori di titoli.

c) Partecipazioni rilevanti nel capitale
Il capitale sociale di Euro 31.200.000, diviso in 60.000.000 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, è detenuto da:
- Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, titolare di 46.153.868 azioni ordinarie da nominali 0,52 Euro ciascuna, rappresentanti il 76,92% del capitale sociale;
- BPER Banca SpA, titolare di 13.846.132 azioni ordinarie da nominali 0,52 Euro ciascuna, rappresentanti il 23,07% del capitale sociale.

La Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. è pertanto controllata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

d) Titoli che conferiscono diritti speciali

Non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo.

e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto.
Non sono previsti sistemi di partecipazione dei dipendenti.

f) Restrizione al diritto di voto
Non vi è alcuna restrizione al diritto di voto.

g) Accordi tra azionisti
Il Consiglio di Amministrazione non è a conoscenza, al momento dell'emissione della presente Relazione, dell'esistenza di accordi tra gli azionisti da cui possa scaturire, ad una data successiva alla data del presente Documento, una variazione dell'assetto di controllo della Banca.

h) Nomina e sostituzione degli amministratori e modifiche statutarie
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 membri ad un massimo di 9 membri secondo la determinazione fatta dall'Assemblea, prima di procedere alla nomina.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Per la nomina, revoca, decadenza, cessazione e sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto espresso dall'articolo 18 dello Statuto, si osservano le norme di legge e di statuto.
Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende dimissionario e lo stesso dovrà convocare al più presto l'Assemblea per la sua ricostituzione.
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa verifica entro trenta giorni dalla nomina il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che svolgono funzioni di Amministrazione, Direzione e Controllo.
L'esame delle posizioni deve essere condotto individualmente per ciascuno degli interessati e con la relativa astensione dello stesso. La delibera assunta deve inoltre riportare analiticamente le caratteristiche e il curriculum dei diretti interessati e deve dettagliare i presupposti alla base delle valutazioni effettuate, nonché prevedere l'attestazione circa l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dal vigente Statuto e dal presente Progetto di Governo Societario per ricoprire la carica di Amministratore.

i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie
Alla data odierna non vi è alcuna delega del Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art.2443 cod.civ. o ad emettere strumenti finanziari partecipativi.

l) Clausole di change of control
Il Consiglio di Amministrazione non è a conoscenza di accordi che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società.

3. ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

La Cassa non detiene partecipazioni di controllo tali da esercitare un'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del codice civile.
Come riportato al paragrafo 2.c), il 76,92% delle azioni ordinarie della società è

detenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano.

4. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo l'art.25 dello Statuto, garantisce il buon funzionamento del Consiglio, favorisce la dialettica interna ed assicura il bilanciamento dei poteri. Ha compiti d'impulso e di coordinamento del Consiglio di Amministrazione del quale convoca le riunioni, fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di nomina e a parità di anzianità di nomina, dal più anziano di età.
Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, nei limiti di quanto dalla legge consentito ed in particolare dall'art. 2381 codice civile, previa proposta vincolante degli Organi esecutivi, il Presidente o, in sua assenza, chi lo sostituisce ai sensi del comma 2 dell'articolo 25 del vigente statuto, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione dandone comunicazione all'Organo normalmente competente nella prima adunanza successiva.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione inoltre può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo per assicurare un efficace raccordo informativo tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione.
Il Presidente assicura ai Consiglieri la disponibilità per ogni eventuale informazione e/o approfondimento.
Il Presidente provvede affinchè la documentazione necessaria sia messa a disposizione dei consiglieri con congruo anticipo rispetto alla data fissata per la relativa riunione e che la stessa sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi, in particolar modo se resa ai componenti non esecutivi.
Nella predisposizione dei punti inseriti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione conferisce maggiore priorità alle questioni a rilevanza strategica, adoprandosi nella conduzione del dibattito consiliare affinchè ad esse sia dedicato tutto il tempo necessario.
Nell'ambito delle riunioni consiliari, recepisce eventuali istanze e punti di vista dei componenti, adoperandosi per garantirne la massima inclusione e partecipazione.
Assicura infine che il processo di autovalutazione di cui al relativo Regolamento sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del Consiglio e siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate. Assicura altresì che la banca predisponga ed attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli Organi.
Di norma il Presidente è presente presso la Sede della cassa ed è a disposizione di Amministratori, Sindaci, Dipendenti e Clienti.

5. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione compete la funzione di supervisione strategica mediante la determinazione degli indirizzi e degli obiettivi e le verifiche della loro attuazione.
A seguito dell'adozione del sistema di governance tradizionale, basato sulla suddivisione dei compiti amministrativi e di controllo, è prevista la centralità del Consiglio di Amministrazione che detta le regole in ordine alle operazioni

strategiche ed ai piani finanziari ed industriali della società e permette di rispondere in maniera tempestiva ed efficace all'evolversi del contesto normativo ed al mutare delle prassi operative. La sua funzione è concentrata sull'assunzione delle responsabilità connesse alla gestione, alla protezione ed alla crescita dell'investimento degli azionisti, avendo la responsabilità in ultima istanza dell'operatività, della solidità finanziaria della società, nonché del suo successo sostenibile, che si sostanzia nella creazione di valore nel lungo termine a beneficio dell'azienda, degli azionisti e degli altri portatori d'interesse rilevanti per la Cassa.
Il Consiglio di Amministrazione valuta, inoltre, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione.
L'attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2021 per il triennio 2021-2023, che ha fissato il numero dei componenti pari a 9, e scadrà con l'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31/12/2023.

5.1. Attuale composizione
Nella seguente tabella è riportata la composizione dell'attuale Consiglio con il dettaglio per ciascun componente della Carica ricoperta nella Cassa ed eventuali incarichi ricoperti in altre società od Associazioni di categoria:

Nome	Carica ricoperta	Carica ricoperta in altre società o associazioni di categoria
MIGLIO Dr. Antonio	Presidente del C.d.A.	* Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi: Consigliere * Associazione Bancaria Italiana: Consigliere e componente del Comitato Esecutivo * Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio SpA: componente del Comitato Società Bancarie * Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio SpA: componente del Collegio dei Revisori dei conti
SERAFINI Geom. Enrico	Vice Presidente	* Progetto Casa Società Semplice – Fossano (Cn): Socio Amministratore * Incentro Srl: Amministratore unico
BRANDANI Dr. Marco	Consigliere e componente del Comitato Esecutivo	* Maina Panettoni Spa – Fossano (Cn): Amministratore Delegato * Fossanese Maina Srl: Consigliere delegato * MA.DI.COMM.Srl: Consigliere
CURTI Geom. Marco	Consigliere e componente del Comitato Esecutivo	Non ricopre cariche in altre società
GIACCARDI Rag. Mauro	Consigliere	* Associazione Commercianti Confcommercio di Fossano: Vice Presidente * Giaccardi Mauro impresa individuale: titolare
MALVINO Geom. Clemente	Consigliere	* Maclemat Sas di Malvino Clemente & C.: Socio accomandatario * Malcomplast Engineering Snc di Malvino Clemente: Socio amministratore * Associazione Confartigianato zona di Fossano: Presidente * Associazione Artigiani della Provincia di Cuneo Service Srl: Consigliere
REVELLI	Consigliere	* Società Agricola San Biagio: Socio

Dr.ssa Delia		Amministratore * I Lauri Soc. Agricola Coop.: Consigliere
ROSSO Rag. Stefania	Consigliere	Non ricopre cariche in altre società
TARETTO Dr. Alessandro	Consigliere e componente del Comitato Esecutivo	Non ricopre cariche in altre società

Tutti i Consiglieri di Amministrazione sono in possesso dei requisiti di professionalità previsti per la carica dalle vigenti disposizioni e dal presente Progetto di Governo Societario.
L'art. 18 dello Statuto prevede che, allo scopo di assicurare un'adeguata rappresentanza alle diverse componenti della base sociale, ogni Socio con diritto di voto in Assemblea pari o superiore al 20% ha il diritto di esprimere almeno un Amministratore.
Dispone, inoltre, che la composizione dell'organo deve prevedere che il genere meno rappresentato sia pari almeno al 33% dei propri componenti, da garantirsi anche in caso di sostituzioni in corso di mandato. In ottemperanza alla normativa vigente, recepita anche dal disposto dell'art. 33 dello Statuto, tale adeguamento è garantito entro il 30/06/2027. Nel periodo transitorio, al genere meno rappresentato si applica la misura di almeno il 20% dei componenti dell'organo.

5.2 Interessi degli esponenti aziendali e operazioni con parti correlate
Con riferimento all'art. 136 del TUB ed all'art. 2391 del codice civile, nel caso in cui un componente degli Organi di amministrazione, direzione e controllo possa trovarsi in una situazione di conflitto d'interesse dinanzi ad una specifica delibera, quest'ultimo è tenuto a dichiarare all'Organo collegiale la natura e l'entità dell'interesse e ad allontanarsi dalla seduta, astenendosi dal voto. Le delibere relative ad obbligazioni, dirette o indirette, di Esponenti aziendali sono assunte all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione della Cassa con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale.
I rapporti e le operazioni in capo agli esponenti aziendali ed in generale ai soggetti collegati sono disciplinati da apposita regolamentazione approvata in conformità alle disposizioni del TUB e della Circolare della Banca d'Italia n.263/2006 – Titolo V – Capitolo 5.
Per adempiere al dettato del principio contabile internazionale IAS 24, è stato creato un format denominato "Dichiarazione esponenti Bancari" al fine di ricevere informazioni relative all'esistenza di specifici legami familiari. La dichiarazione viene compilata da ogni esponente bancario (esecutivo e non esecutivo) all'atto della nomina.
Successivamente, sulla base dei dati risultanti dalla compilazione della dichiarazione, vengono estratti i dati relativi alle operazioni in essere con le parti correlate per la pubblicazione nel Bilancio d'esercizio (Parte H).

5.3. Amministratori esecutivi
Per Amministratori esecutivi si intendono gli Amministratori chiamati a ricoprire la carica di Componenti del Comitato Esecutivo cui sono delegate attribuzioni nelle materie previste dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto.
Al momento della redazione della presente Relazione non si rileva la presenza di Consiglieri esecutivi diversi da quelli che fanno parte del Comitato Esecutivo e che quindi esercitino, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa.

L'attribuzione di poteri per i soli casi di urgenza ad Amministratori non muniti di deleghe gestionali non vale, di per sè, a configurarli come Amministratori Esecutivi, salvo che tali poteri siano, di fatto, utilizzati con notevole frequenza.
Nell'effettuare dette valutazioni il Consiglio di Amministrazione applica tutti i criteri previsti dal codice civile con particolare riguardo alla sostanza delle ipotesi ivi previste piuttosto che alla forma.

5.4. Amministratori non esecutivi
Per Amministratore non esecutivo si intende un Amministratore che non faccia parte del Comitato Esecutivo, non sia destinatario di deleghe e non svolga, neppure di fatto, funzioni attinenti alla gestione della Società. Il Presidente, il Vice Presidente e gli Amministratori indipendenti sono Amministratori non esecutivi.

5.5. Amministratori indipendenti
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18 dello Statuto, almeno due Amministratori non esecutivi devono essere indipendenti. Per quanto concerne la valutazione e l'accertamento del requisito di indipendenza si applicano le disposizioni di legge, in particolare quanto previsto all'articolo 13 del D.M. 169/2020 e, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art.2399 del codice civile. Gli Amministratori indipendenti non devono inoltre intrattenere, né avere di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti legati alla Società, altre relazioni tali da condizionarne l'autonomia di giudizio. L'indipendenza è periodicamente valutata dal Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio Sindacale verifica l'applicazione dei criteri di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri.

5.6. Professionalità e composizione degli Organi aziendali
Il Consiglio di Amministrazione effettua periodicamente una valutazione sulla dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi comitati, anche ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, definendo ex ante le professionalità necessarie, da rivedere eventualmente nel tempo per tenere conto delle criticità emerse e verificando successivamente alla nomina la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.
Il Consiglio, quindi, ai fini delle nomine o della cooptazione dei consiglieri, in seduta del 9 marzo 2012 aveva preventivamente identificato la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale in relazione agli obiettivi indicati dalla stessa, individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati ritenuto opportuno a questi fini. Successivamente, in data 23 ottobre 2014, il Consiglio di Amministrazione ha modificato tale profilo nell'ambito della più generale revisione della materia, provvedendo a modificare anche le previsioni statutarie.
A seguito delle disposizioni del D.M.169/2020 si è provveduto al riesame della normativa interna e del presente documento.
La vigente normativa prevede requisiti di professionalità per gli esponenti aziendali delle banche. In particolare, le disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n.169 prevedono che i Consiglieri di Amministrazione delle banche devono essere scelti come segue:

1. Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:
   a) Attività di amministrazione o controllo o compiti direttivi nel settore

creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

b) Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

2. Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:
   a) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
   b) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
   c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti previsti nei commi 1 o 2.
4. L'amministratore delegato e il direttore generale sono scelti tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o assimilabili (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. Analoghi requisiti sono richiesti per gli incarichi che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
5. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

In aggiunta ai requisiti di professionalità, gli esponenti devono soddisfare i criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, così come stabiliti dall'articolo 10 del D.M. 169/2020.

Nella determinazione delle professionalità per la composizione del Consiglio di Amministrazione, si sono tenute in debita considerazione le caratteristiche della banca, quale "banca locale" radicata sul territorio, efficiente, autonoma, focalizzata su una clientela retail rappresentata principalmente dalle famiglie e dalle piccole medie imprese, nonchè delle dimensioni della stessa ed, in conseguenza, sono stati privilegiati criteri atti a rafforzare il legame con le zone di tradizionale operatività ed a fornire all'Organo di supervisione strategica

professionalità garanti della conoscenza del contesto in cui lo stesso è chiamato ad operare.
Il Consiglio di Amministrazione, in seduta del 25 marzo 2021, ha confermato la volontà di ricercare i candidati in modo che sia garantita l'adeguata presenza di professionalità maturate nel contesto territoriale e nei settori economici.
Per quanto riguarda i componenti portatori di esperienza e professionalità nei vari territori serviti dalla Cassa, sono stati individuati i Comuni di Fossano, Centallo, Cervere e Trinità quali territori tradizionali e pertanto da privilegiare nella ricerca dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Per quanto riguarda i componenti portatori di esperienza e professionalità nei settori economici, è previsto che siano rappresentati i settori Agricoltura, Artigianato, Commercio ed Industria, ritenendo che il requisito richiesto sia quello di svolgimento di incarico ai vertici in associazioni di categoria, al fine di garantire adeguata rappresentatività e professionalità certificata anche dall'esperimento di iter di nomina cui gli stessi sono stati sottoposti al fine di ricoprire un ruolo di rappresentanza, oppure aver svolto attività in proprio per almeno cinque anni quale titolare o socio di impresa operante nei settori agricoltura, artigianato e commercio o aver esercitato attività libero professionali attinenti per almeno cinque anni. Per ciò che concerne il rappresentante del settore Industria, non essendo presenti sul territorio tradizionalmente servito locali sezioni delle associazioni di categoria, è previsto in alternativa l'aver ricoperto un incarico di vertice in aziende con adeguate caratteristiche dimensionali di fatturato o di dipendenti.
Come già indicato al punto 5.1., ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 comma 1 del vigente statuto sociale, allo scopo di assicurare un'adeguata rappresentanza delle diverse componenti della base sociale, ogni socio con diritto di voto in assemblea pari o superiore al 20% ha il diritto di esprimere almeno un amministratore e, considerata l'attuale composizione dell'azionariato, è previsto che almeno un candidato debba essere espressione del socio di minoranza, e debba essere di alto profilo professionale, ma che non debba necessariamente essere legato al territorio.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.18 comma 4, invece, devono essere individuati almeno due amministratori cosiddetti "indipendenti", per i quali non sono previsti ulteriori requisiti di professionalità oltre a quelli già stabiliti nello statuto e definiti al punto 5.5. del presente Progetto di Governo societario.
Tutto ciò premesso e tenuto conto che tutti i componenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, come sopra richiamata, con esperienza complessiva di almeno un triennio maturata attraverso l'esercizio delle attività specificate dal D.M. 169/2020, il Consiglio di Amministrazione ha determinato che:

1. almeno due componenti devono essere esperti territoriali residenti nel Comune di Fossano per almeno dieci anni oppure devono aver esercitato la propria attività professionale con esperienza maturata sul territorio attraverso l'esercizio delle attività specificate dal D.M. 169/2020 nel Comune di Fossano per almeno dieci anni;
2. almeno due componenti devono essere esperti territoriali residenti nei Comuni di Centallo o Cervere o Trinità per almeno dieci anni oppure devono aver esercitato la propria attività professionale con esperienza maturata sul territorio attraverso l'esercizio delle attività specificate dal D.M. 169/2020 nei Comuni di Centallo o Cervere o Trinità per almeno dieci anni;
3. almeno un componente deve essere esperto del settore economico agricoltura, con esperienza maturata mediante l'assunzione di incarichi di vertice in Associazione rappresentativa della categoria o aver svolto attività

in proprio quale titolare o socio di impresa operante nel settore per almeno cinque anni o aver esercitato attività libero professionali attinenti per almeno cinque anni;

4. almeno un componente deve essere esperto del settore economico artigianato, con esperienza maturata mediante l'assunzione di incarichi di vertice in Associazione rappresentativa della categoria o aver svolto attività in proprio quale titolare o socio di impresa operante nel settore per almeno cinque anni o aver esercitato attività libero professionali attinenti per almeno cinque anni;
5. almeno un componente deve essere esperto del settore economico commercio, con esperienza maturata mediante l'assunzione di incarichi di vertice in Associazione rappresentativa della categoria o aver svolto attività in proprio quale titolare o socio di impresa operante nel settore per almeno cinque anni o aver esercitato attività libero professionali attinenti per almeno cinque anni;
6. almeno un componente deve essere esperto del settore economico industria, con esperienza maturata mediante l'assunzione di incarichi di vertice in Associazione rappresentativa della categoria o in aziende con adeguato fatturato e numero dipendenti;
7. almeno due amministratori non esecutivi devono essere qualificati "indipendenti". I candidati devono essere scelti tra le persone in possesso di professionalità di alto profilo con esperienza professionale e requisiti indicati dalla vigente normativa di legge e di Statuto;
8. almeno un amministratore espressione del socio di minoranza, ai sensi di quanto disposto dall'art.18 comma 1 del vigente statuto sociale, allo scopo di assicurare un'adeguata rappresentanza delle diverse componenti della base sociale. Il candidato deve essere scelto tra le persone in possesso di professionalità di alto profilo con esperienza professionale almeno quinquennale nei settori economici precedentemente nominati per la scelta degli altri candidati.

I candidati, inoltre, devono essere individuati tra persone che non abbiano intrattenuto, nell'anno precedente l'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro dipendente con altro soggetto operante nel settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo.

Tenuto conto del numero di amministratori (minimo 7 massimo 9) stabilito nello statuto, ai fini dell'adeguatezza della composizione quali-quantitativa dell'Organo più componenti dovranno essere in possesso contemporaneamente di professionalità ed esperienza nell'ambito dei territori e dei settori come sopra individuati.

Per quanto riguarda il Presidente non sono previsti ulteriori requisiti rispetto a quelli indicati dalla vigente normativa sopra richiamata (D.M.169/2020) che, per lo stesso, elevano a cinque anziché tre gli anni minimi previsti per aver maturato l'esperienza richiesta.

Per quanto riguarda gli amministratori esecutivi, considerato le caratteristiche operative e gestionali della banca, il ristretto territorio di riferimento sul quale reperire i candidati ed i poteri collegialmente conferiti agli stessi, non sono previsti ulteriori requisiti oltre a quelli individuati per gli amministratori non esecutivi, salvo esprimere preferenza per i candidati che abbiano già svolto un mandato in Consiglio di Amministrazione utile ad approfondire la conoscenza della banca e delle sue dinamiche. Dovrà essere in ogni modo garantita la diversificazione delle competenze in seno all'Organo che, considerata l'operatività allo stesso riservata, è chiamato a svolgere la sua azione in particolar modo nell'esercizio e gestione del credito e definizione delle condizioni

riservate alla clientela. Sarà quindi valutato positivamente anche il possesso di competenze trasversali nei settori e territori individuati singolarmente per i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché la maggiore disponibilità di tempo indispensabile per l'espletamento dell'incarico. A tale riguardo, anche a seguito di quanto emerso in sede di precedenti autovalutazioni degli Organi effettuate dal Consiglio di Amministrazione, si è individuato un limite massimo pari a cinque di cariche di amministrazione che i Consiglieri esecutivi, stante il maggior impegno connesso all'incarico presso la Cassa, possono ricoprire contestualmente in altre società.
Per quanto riguarda la composizione quantitativa, il comma 1 dell'art.18 del vigente statuto sociale prevede che la "Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 membri ad un massimo di 9 membri secondo la determinazione fatta dall'Assemblea, prima di procedere alla nomina" ed il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che la composizione ottimale trova adeguata conferma in tale previsione statutaria, privilegiando un numero pari a 9 in sede di prima applicazione che può comprendere al meglio le professionalità sopra individuate, ritenendo fondamentale la parte qualitativa della determinazione.
Successivamente alla nomina, il Consiglio di Amministrazione è chiamato a verificare la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina, nell'ambito quindi delle attività di accertamento dei requisiti posseduti dai nominativi in sede di Consiglio di Amministrazione.
Successivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo si sottopongono ad un periodico processo di autovalutazione.

5.7. Ruolo del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione sono riservati l'esame e l'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari nonché del sistema di governo societario.
Il Consiglio di Amministrazione della banca esercita costantemente un attento controllo sull'evoluzione strategica delle diverse aree di business, con particolare riguardo al controllo dei rischi assunti ed un costante controllo sulla gestione, volto ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con riguardo ai profili tecnici gestionali di redditività, patrimonializzazione e liquidità ed un controllo di tipo operativo finalizzato alla valutazione delle varie tipologie di rischio cui l'operatività aziendale è esposta, che attiene prevalentemente alla sfera del risk management.
Il Consiglio di Amministrazione approva gli orientamenti strategici, le politiche di gestione del rischio e la struttura organizzativa della Banca; assicura che sia definito un sistema informativo corretto, completo e tempestivo; valuta periodicamente la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli interni; nel caso emergano carenze o anomalie, adotta con tempestività idonee misure correttive.
Il Consiglio di Amministrazione è sensibile all'evoluzione delle tematiche ESG (Environmental – Social - Governance) e ne comprende impatti ed influenze in relazione al contesto di operatività della Cassa, alle dimensioni ed alle proprie caratteristiche di banca locale, al fine della loro graduale integrazione nella governance, nella cultura e nella strategia aziendale, nei processi decisionali, nel sistema di gestione dei rischi, negli assetti organizzativi, nelle proprie politiche di investimento, nei prodotti finanziari offerti.
E' responsabile in materia di rischi climatici e ambientali nell'ambito delle proprie funzioni, con particolare riferimento all'analisi del rischio nell'ambito delle domande di fido e delle relazioni delle Funzioni di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente i risultati gestionali di periodo, confrontando i risultati conseguiti con quelli programmati, esprimendosi anche in merito all'adeguatezza della policy adottata dalla Cassa per la promozione della diversità, dell'equità ed inclusione negli Organi Sociali e nell'Organico Aziendale, rispetto all'evoluzione di tali tematiche, con riguardo alle dimensioni e caratteristiche di "banca locale" a servizio del territorio di riferimento.
In materia di "diversity & inclusion" individua, anche in fase di confronto collegiale, proposte e spunti di riflessione, alimentando l'impegno della Cassa ad evolvere e progredire nel percorso avviato.
Ai sensi di legge e di statuto, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione l'esame e l'approvazione delle operazioni che rivestono un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la società, nonché delle operazioni in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi.
Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, esclusi solo quelli che per legge sono inderogabilmente riservati all'Assemblea. A ciascun consigliere è garantita la facoltà di formulare proposte.
Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, l'art. 21 dello Statuto prevede che sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

- approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario della banca, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse, oltre alla determinazione degli indirizzi generali ai quali deve uniformarsi la gestione;
- il governo dei rischi a cui la banca si espone, individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche ed i necessari presidi;
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione;
- la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;
- l'efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e, ove ritenuto opportuno, con i responsabili delle principali funzioni aziendali e la verifica nel tempo delle scelte e delle decisioni da questi assunte;
- le strategie dello sviluppo territoriale;
- la nomina e la revoca del Direttore Generale e, su proposta di questi, la nomina dei Dirigenti;
- l'approvazione e la modifica di regolamenti interni quando non attribuita dalla legge ad altri Organi Sociali;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'eventuale costituzione di Comitati interni agli Organi aziendali;
- la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di Revisione interna, di Conformità, Antiriciclaggio e di Controllo dei rischi, nonché dei referenti per le funzioni aziendali di controllo esternalizzate, sentito il parere del Collegio Sindacale;
- l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica ed il suo aggiornamento su richiesta dell'Autorità di Vigilanza;
- l'adozione, su richiesta dell'Autorità di Vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca, e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;
- la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di

astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze;
- l'approvazione di una policy per la promozione della diversità e della inclusività;
- tutte le altre deliberazioni, attribuzioni e competenze considerate indelegabili sulla base della normativa di Vigilanza.

Nell'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario, il Consiglio di Amministrazione si adopra al fine di garantire la chiara distinzione di compiti e funzioni, nonché la prevenzione dei conflitti di interesse; approva i sistemi contabili e di rendicontazione, supervisiona il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca, assicura un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verifica nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte.
Gli Amministratori vengono costantemente informati in merito a leggi e disposizioni attuative degli Organi di Vigilanza, come previsto dai criteri applicativi.
Non è prevista alcuna autorizzazione in via generale e preventiva da parte dell'Assemblea di deroga al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 cod. civ.

6. ORGANI DELEGATI

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Esecutivo ai sensi dell'art.23 del vigente statuto, mentre non è prevista la figura dell'Amministratore Delegato, ritenendo sufficiente, in funzione delle dimensioni contenute e della complessità della struttura della Cassa, la figura del Direttore Generale.
Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, delega proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere conferiti, entro determinati limiti di importo, anche al Direttore Generale e su proposta di questi, ai Dirigenti e ai Quadri Direttivi di norma singolarmente, ma eventualmente anche congiuntamente o riuniti in Comitati o Commissioni, nonché ai preposti a determinati uffici di Sede Centrale e delle Dipendenze (Filiali e Agenzie).
Il Consiglio di Amministrazione mantiene in ogni caso, per tutte le deleghe conferite, il potere di impartire direttive agli Organi delegati (Comitato Esecutivo, Direzione Generale, Dipendenti) e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega.
Le decisioni assunte dai titolari di poteri delegati devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione con le modalità da quest'ultimo stabilite. Attualmente è prevista una relazione trimestrale contenente le deliberazioni che il Comitato Esecutivo, la Direzione ed i Dipendenti della Cassa hanno assunto nell'ambito dell'esercizio dei poteri loro conferiti.
In linea generale, al Comitato Esecutivo ed al Direttore Generale compete, nei limiti dei poteri e delle funzioni attribuite loro dallo Statuto e/o nell'ambito delle deleghe operative, la funzione di gestione consistente nella conduzione dell'operatività aziendale volta a realizzare i disegni strategici stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
I poteri delegati conferiti dal Consiglio di Amministrazione sono suddivisi per ambito di attività (Area Fidi, Area Finanza, ecc…).
Per le attribuzioni non delegabili previste dall'articolo 21 dello Statuto, si rimanda al paragrafo precedente 5.7. "Ruolo del Consiglio di Amministrazione".
Gli Organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile

sia adeguato alla natura ed alle dimensioni della Cassa e riferiscono almeno ogni tre mesi al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società, ai sensi dell'art.21 dello Statuto.

6.1 Comitato Esecutivo

L'articolo 21 dello Statuto Sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione nomini un Comitato Esecutivo composto da 3 componenti scelti all'interno dello stesso. Il Presidente ed il Vice Presidente non possono ricoprire la carica di Componente del Comitato Esecutivo.

Alle riunioni può partecipare il Presidente del Consiglio di Amministrazione per assicurare un efficace raccordo informativo tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione, con esclusione del diritto di voto.

Il Comitato Esecutivo dura in carica quanto l'Organo da cui promana. Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa con funzioni consultive e propositive il Direttore Generale e possono essere chiamati ad assistervi Dirigenti, Quadri Direttivi od altri dipendenti della società.

L'attuale composizione del Comitato Esecutivo è quella desumibile dalla tabella riportata al paragrafo 5.1.

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto Sociale e di quanto previsto dal paragrafo precedente 5.7., il Comitato Esecutivo è investito di tutte le attribuzioni e di tutti i poteri che gli siano stati delegati dal Consiglio di Amministrazione nei limiti previsti dalla legge o dallo Statuto.

I poteri oggetto di delega al Comitato Esecutivo, rivisti più recentemente dal Consiglio di Amministrazione in seduta del 06/10/2022, comprendono i seguenti:

- poteri in materia creditizia;
- poteri in materia di recupero crediti e contenzioso;
- poteri in materia di investimenti finanziari;
- poteri in materia di tassi e condizioni;
- poteri in materia di addebito di partite al conto economico;
- altri poteri residuali.

L'attività posta in essere dal Comitato Esecutivo è oggetto di apposita rendicontazione al Consiglio di Amministrazione come indicato al punto precedente.

6.2 Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale della società.

La carica è considerata per Statuto incompatibile con quella di Consigliere di Amministrazione.

Il Direttore Generale è capo del personale, sovraintende alle strutture organizzative della società ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal vigente Statuto, da eventuali regolamenti, nonchè dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare il Direttore Generale:

- partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo con funzioni consultive e propositive e assiste a quelle dell'Assemblea;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo e di quelle assunte in via d'urgenza ai sensi dell'art. 25 dello Statuto;
- propone, per le deliberazioni da adottarsi dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo secondo le rispettive competenze e per quelle da

adottarsi in via d'urgenza, tutti gli affari opportunamente istruiti;
- firma la corrispondenza ed i documenti ordinari della Società e ne ha la legale rappresentanza per il compimento di ogni genere di atto e la sottoscrizione di qualunque contratto, titolo di credito e quant'altro, in quanto a ciò sia stato generalmente o specificamente delegato dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo o dal Presidente od anche solo qualora la singola operazione sia stata approvata dai suddetti Organi. Può attribuire anche in via continuativa, la firma a lui spettante ad altri dipendenti della società, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione;
- quale capo del personale formula le proposte di assunzione, di nomina, di promozione, di trattamento economico e di provvedimenti disciplinari, con facoltà di sospensione provvisoria riferendo al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo secondo le rispettive competenze, per le loro deliberazioni;
- provvede alla destinazione del personale presso le diverse strutture organizzative della società e dispone i trasferimenti dello stesso;
- ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutte le strutture organizzative della società.

Il Direttore Generale è coadiuvato dal Vice Direttore Generale, ove nominato, al quale può demandare, anche in via ordinaria, particolari mansioni.
In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale le sue funzioni, ivi comprese quelle di cui al primo punto del precedente elenco, vengono assunte dal Vice Direttore Generale ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, da un Dirigente o da un Quadro Direttivo della società all'uopo designato dal Consiglio di Amministrazione.
L'attività posta in essere dal Direttore Generale è oggetto di apposita rendicontazione trimestrale al Consiglio di Amministrazione nell'ambito della delibera descritta precedentemente e contenente i provvedimenti disposti nell'ambito dei poteri delegati.

7. REMUNERAZIONE DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

Non sono previsti piani di incentivazione a base azionaria a favore degli Amministratori e nemmeno dei Dirigenti con responsabilità strategiche.
L'art. 20 dello Statuto prevede che ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo spetti, oltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, anche in misura forfettaria, un compenso deliberato annualmente dall'Assemblea.
Tale remunerazione non è legata ai risultati economici conseguiti dalla società ed è esclusivamente costituita dal compenso come sopra deliberato.
Allo stesso modo la remunerazione del Presidente e del Vice Presidente, stabilita ai sensi dell'art.2389 terzo comma primo periodo del codice civile, non è legata a piani di incentivazione. In proposito l'Assemblea degli azionisti esprime un'indicazione in merito.
Annualmente viene redatto il documento "Politiche di Remunerazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di Dipendenti e di Collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato" che regolamenta nel dettaglio anche la remunerazione degli esponenti aziendali, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti.

8. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

L'implementazione di un efficace Sistema dei Controlli Interni riveste un ruolo centrale nell'ambito della gestione della Società e ad esso viene pertanto

dedicata particolare attenzione al fine di adeguare tale Sistema alle novità in ambito normativo, al mutato contesto di mercato e all'ingresso in nuove aree di business.
In via generale, il Consiglio di Amministrazione ritiene che la competitività della Banca, la sua stabilità nel medio e lungo periodo e i principi di gestione sana e prudente non possano prescindere da un Sistema dei Controlli Interni solido ed efficiente.
Il Sistema dei Controlli Interni è inteso - in coerenza con le disposizioni di Vigilanza applicabili alle banche e ai gruppi bancari - come l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- conformità delle operazioni alla legge, alla normativa di Vigilanza nonché alle politiche, ai piani, ai regolamenti e alle procedure interne.

Il Sistema dei Controlli Interni si incentra sul perseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza del sistema della società. In linea con quanto espressamente previsto dalle Autorità di vigilanza, i controlli sono suddivisi secondo le seguenti tipologie:

- controlli di linea, diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni, normalmente incorporati nelle procedure ovvero attribuiti alle strutture produttive ed eseguiti nell'ambito dell'attività di back office;
- i controlli sulla gestione dei rischi, affidati a strutture diverse da quelle produttive, finalizzati alla definizione delle metodologie di misurazione del rischio, alla verifica del rispetto delle deleghe conferite, al controllo della coerenza dell'operatività delle singole aree con gli obiettivi di rischio - rendimento assegnati;
- i controlli dell'auditing interno, diretti alla rilevazione di andamenti anomali e di violazioni delle procedure e dei regolamenti, nonché alla valutazione della funzionalità del complessivo Sistema dei Controlli Interni, attribuiti, anche attraverso verifiche in loco, in via continuativa, in via periodica oppure per eccezioni, a strutture indipendenti collocate al di fuori delle unità operative (si precisa che l'attività in oggetto risulta gestita in outsourcing dalla società Baker Tilly Revisa SpA a partire dall'anno 2020, come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 ottobre 2019. Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza).

Più in generale il Collegio Sindacale valuta periodicamente la complessiva funzionalità, l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli interni; nel caso emergano carenze o anomalie, adotta con tempestività idonee misure correttive.

8.1. Strutture preposte al controllo interno

Per fronteggiare i rischi insiti nell'operatività corrente, la Banca si avvale del complesso di regole, procedure e strutture che qualificano il Sistema dei Controlli Interni, definito allo scopo di garantire l'efficienza e l'efficacia dei processi, tutelare il patrimonio aziendale, salvaguardare l'affidabilità e l'integrità delle informazioni e verificare il rispetto della normativa interna ed esterna.
Il sistema si incentra sull'interazione, a diversi livelli, di funzioni aziendali preposte al controllo interno e più in generale alla verifica del rispetto della normativa, la cui azione coordinata concorre al perseguimento degli obiettivi indicati.

In particolare la Funzione di Internal Auditing ha il compito di accertare eventuali anomalie comportamentali o procedurali, compiendo anche una valutazione globale sull'efficacia delle metodologie e dei meccanismi di controllo e svolgendo eventuali accertamenti con riguardo a specifiche irregolarità.
La Funzione svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente e riferisce degli esiti dell'attività con obiettività e imparzialità, nonché cura la rimozione delle anomalie riscontrate nell'operatività e nel funzionamento dei controlli. L'intera attività si compone sia di analisi svolte a distanza che di verifiche svolte in loco presso le Filiali della Cassa.
Per quanto concerne gli interventi organizzativi si sottolinea in particolare l'istituzione della funzione di Risk Management e Compliance, descritta nei paragrafi successivi, a cui sono affidati i controlli di secondo livello ed è indipendente dalle funzioni di business ed operative con piena autonomia di intervento e di accesso a dati ed informazioni aziendali, anche attraverso interviste dirette con il personale interessato. Il Responsabile della funzione riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed alla Direzione in merito alla pianificazione dell'attività, ai contenuti delle attività svolte ed alle eventuali anomalie riscontrate.
La Funzione di Risk Management e Compliance fornisce inoltre un'importante supporto alla Direzione Generale anche nella fase di progettazione delle strategie attraverso la valutazione dei rischi attuali e prospettici e l'individuazione di adeguati presidi organizzativi e di controllo per il contenimento dei rischi stessi.
Per quanto riguarda la verifica dei sistemi informativi e della più generale attività di EDP auditing, la Cassa si avvale della collaborazione delle strutture esterne dedicate al mantenimento dei sistemi operativi, tramite periodiche attività di self assessment degli stessi.

8.2 Risk Management e Compliance
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa, con delibera del 27/12/2007, aveva istituito la funzione di Compliance assegnandola originariamente all'Ufficio Organizzazione Studi e Pianificazione della Cassa, mentre con delibera del 28/06/2011 aveva attribuito la titolarità della funzione di Risk Management al Capo Area Legale, Ispettorato e Controllo.
Successivamente, con delibera del 23/04/2014 le funzioni aziendali che attengono ai controlli di secondo livello, quali la Funzione di Conformità alle norme (Compliance) e la Funzione di Controllo dei Rischi (Risk Management Function) sono state accorpate e poste alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione. A seguito di tale adeguamento e per le medesime ragioni, si è provveduto ad accorpare alla nuova struttura anche la Funzione Antiriciclaggio.
Al fine di garantire un migliore presidio al rischio di conformità ed ottimizzare l'attività di tutte le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli interni, sono previsti due distinti regolamenti delle rispettive funzioni (Compliance e Risk Management Function), anche al fine di definire in particolare il perimetro normativo entro cui delimitare le attività, il processo di compliance ed i rapporti con le funzioni incaricate dei controlli di terzo livello, individuabili nella funzione di Internal Audit, e regolamentare i rapporti con l'Ufficio Contenzioso e Controlli a cui possono essere affidate specifiche attività di controllo in materia di rischi di credito e di particolari tipologie di rischi operativi (frodi, antiriciclaggio, gestione dei reclami, ecc.).
In particolare la Funzione è messa al corrente, in tempo utile, di tutte le iniziative intraprese dalla Banca, in modo che possa effettuare una completa valutazione dei possibili rischi di non conformità alle norme vigenti e possa fornire il necessario supporto, agli Organi competenti, per la realizzazione delle stesse

iniziative nel rispetto delle relative norme di riferimento.
Parimenti la Funzione comunica alla Direzione ed al Collegio Sindacale in modo continuo e sistematico, e comunque almeno annualmente, il programma di attività che prevede di svolgere ed ex post, almeno semestralmente, l'attività svolta ai fini dell'individuazione dei rischi di non conformità, della loro valutazione, del loro monitoraggio nonché i suggerimenti per contenere e prevenire i rischi in questione.
La funzione collabora alla definizione del sistema di gestione del rischio dell'impresa, presiede al funzionamento del sistema di gestione del rischio dell'impresa e ne verifica il rispetto da parte della Cassa e dei Soggetti rilevanti (Esponenti aziendali e Dipendenti), verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle misure adottate per rimediare alle carenze riscontrate nel sistema di gestione del rischio d'impresa e garantisce infine un'adeguata informativa sull'attività svolta alla Direzione, all'Amministrazione ed agli Organi di controllo.
In particolare, alla funzione sono riservate specifiche attività di presidio delle principali componenti di rischio a cui è esposta la Cassa, individuate principalmente nelle seguenti:
- Rischio di Credito;
- Rischio di Tasso sul portafoglio bancario;
- Rischio di Liquidità;
- Rischi Operativi;
- Rischi Climatici ed Ambientali.

Vista la complessità degli argomenti l'Amministrazione della Cassa ha comunque stabilito di mantenere il Comitato Rischi, le cui caratteristiche sono descritte nel paragrafo 8.4.

8.3. Comitato Controlli

Il Comitato per il controllo interno è stato costituito dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 18/12/2008 con lo scopo di condividere in un apposito Organismo gli obiettivi e le attività di tutte le funzioni interessate al presidio del sistema di controllo interno. La sua composizione, rivista dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 31/07/2014, risulta essere la seguente:
- Presidente del Collegio Sindacale e/o altri rappresentanti del Collegio
- Rappresentante della Funzione di Internal Audit
- Responsabile della Funzione Risk Management e Compliance
- Rappresentante della Funzione di Revisione Legale
- Responsabile Ufficio Contenzioso e Controllo

Il Comitato Controlli si riunisce di norma una volta l'anno su convocazione del Responsabile della funzione Risk Management e Compliance che funge da Segretario e si occupa di redigere e riportare sull'apposito libro il verbale della riunione.
Il Comitato ha funzioni di coordinamento e consultive in materia di controlli, verifiche e più in generale della corretta applicazione della normativa prudenziale in materia di sistema dei controlli interni.
In particolare vengono condivise attività, obiettivi ed eventuali criticità emerse nelle attività di controllo al fine di evitare sovrapposizioni e/o lacune nei processi previsti dalla normativa.
Ciascun Componente il Comitato può chiedere siano ammessi a partecipare alle riunioni i collaboratori ritenuti utili in relazione agli argomenti trattati.

8.4. Comitato Rischi

Istituito dal Consiglio di Amministrazione nel 2010, prima dell'individuazione

della specifica funzione di Risk Management, è stato mantenuto ed ampliato nella sua composizione che risulta attualmente la seguente:
- Direttore Generale (che presiede il Comitato);
- Responsabile Ufficio Contenzioso e Controllo;
- Responsabile Ufficio Ragioneria e Contabilità;
- Responsabile Ufficio Crediti;
- Responsabile Ufficio Finanza e Sviluppo;
- Responsabile Ufficio Organizzazione e Studi;
- Responsabile Funzione Risk Management e Compliance;
- Altre Funzioni/Figure professionali di volta in volta interessate.

Al Comitato spettano prevalentemente funzioni di coordinamento e consultive sulle principali tipologie di rischio a cui è esposta la Cassa. Viene convocato dal Direttore Generale tutte le volte che ritiene opportuno un confronto tra le varie strutture inserite del sistema dei controlli interni e le principali funzioni operative. Il Responsabile della Funzione Risk Management e Compliance funge da Segretario e si occupa di redigere e riportare sull'apposito libro il verbale della riunione.

8.5. Modello organizzativo D.Lgs. 231/2001

La struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle società per i reati commessi dai propri dipendenti e collaboratori è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione il 28/05/2008.

Le funzioni di Organismo di Vigilanza e controllo di cui all'art. 6 del predetto D.Lgs. 231/2001 sono state attribuite ad uno specifico Organo collegiale che, come previsto, da ultimo, dal Consiglio di Amministrazione in seduta del 18/12/2020, è composto dai seguenti soggetti:
- il Presidente del Collegio Sindacale della Banca, che presiede l'Organismo;
- i due Sindaci effettivi
- il Responsabile della Funzione di Risk Management e Compliance;
- un esponente della società di consulenza incaricata di supportare la Banca nell'espletamento delle attività finalizzate alla gestione della responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/01 (Baker Tilly Revisa Srl di Torino).

All'Organismo è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello medesimo e di curarne l'aggiornamento.

Premesso che la responsabilità ultima dell'adozione del modello resta in capo al Consiglio d'Amministrazione, all'Organismo sono affidati i compiti di vigilare:
- sull'efficienza, efficacia ed adeguatezza del Modello nel prevenire e contrastare la commissione degli illeciti per i quali è applicabile il D.Lgs. n. 231/2001, anche di quelli che in futuro dovessero comunque comportare una responsabilità amministrativa della persona giuridica;
- sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte dei destinatari, rilevando la coerenza e gli eventuali scostamenti dei comportamenti attuati, attraverso l'analisi dei flussi informativi e le segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni aziendali;
- sull'aggiornamento del Modello laddove si riscontrino esigenze di adeguamento, formulando proposte agli Organi Societari competenti, laddove si rendano opportune modifiche e/o integrazioni in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso, di significativi mutamenti dell'assetto organizzativo e procedurale della Banca, nonché delle novità legislative intervenute in materia;
- sull'adeguatezza delle procedure e dei canali per la segnalazione interna di condotte illecite rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 o di violazioni del

Modello e sulla loro idoneità a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni;
- sul rispetto del divieto di porre in essere "atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante" per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione";
- sull'attuazione del piano di formazione del Personale;
- sull'avvio e sullo svolgimento del procedimento di irrogazione di un'eventuale sanzione disciplinare, a seguito dell'accertata violazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza è inoltre chiamato a vigilare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sull'osservanza delle disposizioni in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo dettate dal D.Lgs. n. 231/2007.
Nel rispetto del principio di autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, il funzionamento e l'osservanza del Modello sono assicurate anche attraverso un'attività di costante monitoraggio, pianificazione, programmazione e scambio di flussi informativi con gli organi e le funzioni aziendali.

8.6. Società di revisione

L'Assemblea dei Soci della Società, nella seduta del 30/04/2019, ha incaricato la società BDO Italia S.p.A. della revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2019 al 2027.
Come previsto dall'art. 29 dello Statuto, la revisione legale dei conti della Società deve essere esercitato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nel registro tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto definito dall'Assemblea all'atto della nomina.
Per quanto concerne le funzioni esercitate dai revisori, il conferimento e la revoca del relativo incarico, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di revisione legale dei conti.
La scelta del revisore legale dei conti deve essere effettuata su proposta motivata del Collegio Sindacale il quale deve valutare che la professionalità e l'esperienza siano proporzionali alle dimensioni e alla complessità operativa della banca.

9. IL COLLEGIO SINDACALE

Al Collegio Sindacale compete la funzione di controllo che si sostanzia nel vigilare sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, nella verifica della regolarità dell'attività di amministrazione e dell'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Cassa; svolge inoltre la funzione di Comitato per il controllo e la revisione legale dei conti in ottemperanza all'art.19 D.Lgs 39/2010.
Ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, accertando l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate. Verifica ed approfondisce cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili, prestando particolare attenzione al rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse.
Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria ed è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
L'art. 28 comma 3 dello Statuto dispone, inoltre, che la composizione dell'organo deve prevedere che il genere meno rappresentato sia pari almeno al 33% dei propri componenti, da garantirsi anche in caso di sostituzioni in corso di

mandato. In ottemperanza alla normativa vigente, recepita dal disposto dell'art. 33 dello Statuto, tale adeguamento è garantito entro il 30/06/2027. Nel periodo transitorio, al genere meno rappresentato si applica la misura di almeno il 20% dei componenti dell'organo.
I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.
Per la composizione, la presidenza, le cause di ineleggibilità e di decadenza, la nomina, durata e cessazione dall'ufficio, la sostituzione, la retribuzione, le attribuzioni, i doveri ed i poteri e, in genere, per il funzionamento del Collegio Sindacale, si osservano le norme di legge e regolamentari.
Inoltre, il Collegio Sindacale, è investito di tutti i poteri che permettano di informare senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti e i fatti che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione di norme disciplinanti l'attività bancaria.
Il Collegio Sindacale si avvale sistematicamente dei flussi informativi e dell'attività delle funzioni di controllo interne alla Banca.
Segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate e richiede l'adozione di idonee misure correttive, verificandone nel tempo l'efficacia.
Verifica periodicamente la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte dalla Cassa.
In conformità alle Istruzioni di Vigilanza, sono previste adeguate forme di coordinamento nel continuo tra il Collegio Sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, anche tramite la trasmissione di reciproci flussi di informazioni. Per migliorare ulteriormente il coordinamento fra le diverse funzioni di controllo interno, è stato inoltre costituito il già citato Comitato Controlli (Collegio Sindacale, Risk Management, Conformità, Controllo contabile, Internal Audit), per i dettagli sul quale si rinvia al capitolo 8.2.
L'attuale Collegio Sindacale è stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2021 per il triennio 2021-2023 e scadrà con l'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31/12/2023; la tabella di seguito riportata ne riepiloga la composizione, la carica ricoperta nella Cassa e gli incarichi ricoperti in altre società:

Nome	Carica ricoperta	Carica ricoperta in altre società
BALOCCO Dr. Sebastiano	Presidente del Collegio Sindacale	* Terme Reali di Valdieri SpA: Presidente del Collegio Sindacale * Trucco Tessile SpA: Presidente del Collegio Sindacale * Selefar Srl: Presidente del Collegio Sindacale * Cemental di Bianco Adriano & C. SpA: Sindaco * Cuneo Inox Srl: Sindaco * Bottero SpA: Sindaco * Bottero Finanziaria SpA: Sindaco
CORNAGLIA Dr.ssa Maria Teresa	Sindaco Effettivo	Non ricopre cariche in altre società
OPERTO Dr.ssa Federica	Sindaco Effettivo	* Visum Srl: Vice Presidente * Italfoods Srl: revisore unico * La Cittadella della Salute Srl – impresa sociale: Sindaco
FORTE Dr.ssa Annalisa	Sindaco Supplente	* Esse.Effe. s.s.: Socio Amministratore
PELISSERO Rag.	Sindaco Supplente	* Trucco Tessile SpA: Sindaco

Lorenzo		* Cemental di Bianco Adriano & C. SpA: Sindaco * Maina Panettoni SpA: Presidente del Collegio Sindacale * Agoprofil SpA: Sindaco * Siscom SpA: Sindaco * Almec SpA: Sindaco

9.1 Rapporti del Collegio Sindacale con gli Organi apicali e le funzioni di controllo

II Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono i primi responsabili dell'impostazione e della supervisione del complessivo sistema dei controlli interni e, quindi, anche del sistema di gestione del rischio di non conformità alle norme. Tale responsabilità implica la messa in atto degli interventi necessari a garantire un adeguato presidio organizzativo a fronte del rischio di non conformità alle norme di legge.

Per tale ragione, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, con apposita delibera (non delegabile) approva le politiche di gestione del rischio in questione, ivi inclusa la costituzione di una funzione di conformità alle norme, permanente e indipendente. Inoltre, almeno una volta l'anno, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, valuta l'adeguatezza della funzione di conformità.

Al Collegio Sindacale è garantito un canale di comunicazione privilegiato con la Presidenza, la Direzione, la funzione Internal Audit, la funzione Compliance e la funzione di Risk Management.

Con specifico riferimento ai rischi connessi ai requisiti minimi patrimoniali, il Collegio Sindacale verifica l'adeguatezza delle procedure adottate ai fini della determinazione delle quantificazioni di fabbisogno patrimoniale ed in particolare del processo di determinazione del Capitale Interno (ICAAP). Il Collegio Sindacale vigila sull'indipendenza della società di revisione, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l'entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati alla Cassa.

Il Collegio Sindacale, nello svolgimento della propria attività, si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni preposte al sistema dei controlli interni (Internal Audit, Ufficio Contenzioso e Controllo, Funzione Compliance) realizzate attraverso report periodici trasmessi direttamente dal Responsabile delle rispettive funzioni.

10. FUNZIONALITA DEGLI ORGANI E FLUSSI INFORMATIVI

La scelta di componenti adeguati a ricoprire le cariche negli Organi di supervisione strategica e di gestione è parte fondamentale dell'applicazione delle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche, ma l'efficacia di tali Organi è completata con la previsione di procedure, metodi di lavoro, flussi informativi, tempistiche delle riunioni che devono essere altrettanto adeguati al ruolo ricoperto.

La Cassa assicura la circolazione di informazioni tra tutti i suoi Organi, avendo presente in particolare la previsione civilistica che impone agli Amministratori di "agire in modo informato" e le disposizioni di cui alla comunicazione della Banca d'Italia del 17 gennaio 2012. Vengono infatti fornite all'Organo di Supervisione informazioni su tutti i settori di operatività.

Ad ogni Amministratore è assicurato il diritto di ottenere informazioni sulla gestione della Società dagli Organi delegati.

Il processo decisionale relativo alle deleghe di poteri è attualmente formalizzato con apposita delibera. Le decisioni assunte sono portate all'attenzione del Consiglio di Amministrazione con cadenza trimestrale.

Premessa

Gli Organi aziendali identificano i contenuti dei flussi informativi che devono ricevere, le modalità e la periodicità di comunicazione. In particolare, il Direttore Generale assicura il regolare invio dei flussi informativi agli Organi aziendali.
Per quanto riguarda tempistica, forme, contenuti, obblighi di riservatezza della documentazione si fa riferimento al relativo Regolamento.
La suddetta documentazione è tempestivamente fatta oggetto di comunicazione ai destinatari individuati, prevedendo una frequenza e tempestività ragionevolmente adatte a consentire il rispetto degli obblighi di legge e a permettere di visionare con congrua disponibilità di tempo i contenuti dei documenti.
In ogni caso, i flussi informativi prodotti dai Responsabili delle Funzioni di Controllo della Banca sono inoltrati direttamente all'Organo di Supervisione Strategica, all'Organo di gestione e all'Organo di Controllo, senza il tramite di altri soggetti.
Il responsabile della Funzione di Risk Management e di Compliance, partecipa a tutti i Consigli di Amministrazione ed ai Comitati Esecutivi in occasione dell'illustrazione degli argomenti di propria competenza. Gli è garantita, in particolare, la possibilità di accedere direttamente ai Consiglieri ed ai Sindaci comunicando con essi senza restrizioni o intermediazioni.
Il Responsabile:

- riferisce periodicamente al Collegio Sindacale sulle attività di controllo espletate, in occasione delle riunioni del predetto Organo
- predispone di iniziativa, quando ritenuto opportuno, comunicazioni da sottoporre al Consiglio di Amministrazione in occasione delle riunioni programmate e, nei casi più gravi, richiedendo la convocazione d'urgenza dell'Organo di supervisione strategica qualora vengano ravvisate serie criticità
- illustra personalmente al Consiglio di Amministrazione le relazioni sull'attività svolta e su ogni altro argomento ritenuto utile

  Una copia della documentazione utilizzata nel corso delle riunioni, unitamente alla verbalizzazione della riunione effettuata dal Segretario designato, sarà conservata per 10 anni e messa a disposizione di eventuali soggetti richiedenti (aventi titolo adeguato), nei tempi necessari per il recupero della stessa. In ogni caso si provvederà, a richiesta, a fornire tale documentazione all'Autorità di Vigilanza.

  Il materiale in parola viene conservato con modalità atte a garantire un elevato grado di riservatezza e ad evitare improprie divulgazioni di notizie riservate.

  In merito alla previsione di procedure, metodi di lavoro, flussi informativi e tempistiche delle riunioni che riguardano gli Organi di vertice, la Cassa ha adottato la seguente prassi operativa:

Consiglio di Amministrazione

Si riunisce di norma una volta al mese e viene convocato dal Presidente tramite lettera contenente gli argomenti all'ordine del giorno e l'orario della riunione. Gli avvisi vengono spediti a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo nei termini previsti dalla Statuto, almeno tre giorni prima dell'adunanza, a mezzo servizio postale o strumenti di natura telematica, che diano la possibilità di verificare l'avvenuta ricezione della comunicazione da parte del destinatario e, nei casi d'urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica almeno ventiquattr'ore prima.

Tutta la documentazione viene messa a disposizione degli amministratori presso l'Ufficio Segreteria Generale in modo che possa essere esaminata prima della riunione, oltre che on-line su un portale informatico con accesso dedicato per ciascun componente dell'organo, predisposto per la consultazione anche in sede di riunione consiliare.
Le pratiche vengono predisposte dagli Uffici Interni a seconda dei contenuti ed esaminate preventivamente dalla Direzione che le condivide con il Presidente prima delle riunioni consiliari.
La partecipazione alla riunione può avvenire anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere ed inviare documenti relativi agli argomenti trattati e di poter intervenire in tempo reale durante la discussione degli stessi.
Durante la riunione i contenuti delle delibere vengono illustrati di norma dal Presidente, dal Direttore Generale o dal Risk Manager o dal Responsabile della Segreteria Generale, a seconda degli argomenti. Le deliberazioni e le determinazioni assunte vengono verbalizzate dal Segretario.
Il Consiglio di Amministrazione, oltre a essere destinatario di tutti i flussi informativi connessi agli obblighi di legge e di Statuto, riceve i seguenti ulteriori flussi informativi:

- piano industriale triennale e aggiornamento annuale con indicazione degli obiettivi strategici perseguiti dalla Banca, delle politiche di sviluppo adottate e delle linee guida attraverso le quali gli Organi di Gestione conducono la loro attività;
- almeno trimestralmente la relazione sull'andamento della gestione aziendale, con indicazione delle principali informazioni economico-patrimoniali della Banca anche raffrontate con periodi precedenti, predisposta dall'Ufficio Ragioneria;
- almeno semestralmente la relazione sull'attività di controllo interno e sull'operato dell'Internal Auditing del periodo, relazionata in seduta del Consiglio dal Responsabile della Funzione e/o da un suo collaboratore, con segnalazione delle evidenze emerse e delle eventuali azioni intraprese ai fini della sistemazione delle anomalie, predisposta dalla Funzione di collegamento con l'Internal Auditing;
- almeno annualmente la relazione predisposta dalla Funzione Compliance con illustrazione, per ciascun comparto di attività della Cassa, delle verifiche effettuate e dei risultati emersi, comprese le misure adottate per rimediare ad eventuali carenze rilevate, anche con riferimento alla specifica attività di controllo sui servizi di investimento;
- almeno annualmente la relazione predisposta dalla Funzione di Risk Management sul monitoraggio dei rischi a cui è esposta la Cassa (Rischio di Credito, Rischio di Liquidità, Rischio Tasso, Rischi Operativi, Rischi climatici ed ambientali);
- annualmente una relazione predisposta dal Responsabile della Funzione Antiriciclaggio sull'attività di presidio del rischio e sulla formazione svolta dal personale della Cassa;
- annualmente una relazione sui Reclami ricevuti dalla Clientela predisposta dal Responsabile dell'Ufficio Reclami. La relazione riporta in dettaglio i contenuti del reclamo, le argomentazioni della Cassa e le eventuali soluzioni adottate (es. proposte transattive, conciliazione, citazioni in giudizio, ecc...);
- almeno trimestralmente il dettaglio relativo all'esercizio delle deleghe assegnate sui diversi comparti di attività della Cassa, predisposto dall'Ufficio Segreteria Generale;

- annualmente un'informativa sulla situazione dei primi venti clienti per utilizzo dei fidi con il dettaglio del rischio in essere presso la Cassa, l'indebitamento sul sistema e le garanzie, predisposta dall'Ufficio Crediti;
- semestralmente la situazione dei crediti in sofferenza ed incagliati con le relative valutazione dei dubbi esiti elaborate dal Responsabile dell'Ufficio Contenzioso e Controllo;
- almeno annualmente informativa relativa agli aspetti valutativi connessi all'informativa di bilancio, anche con specifico riferimento ad eventuali poste peculiari (es. partecipazioni, immobili, titoli), predisposta dall'Ufficio Ragioneria e Contabilità;
- successivamente alle riunioni del Comitato Rischi e del Comitato Controlli, una comunicazione informativa circa gli esiti delle relative riunioni, predisposta dal Responsabile della Funzione Risk Management e Compliance;
- almeno annualmente, contestualmente all'autovalutazione dell'Organo, informativa in merito alle principali iniziative intraprese dalla Cassa, nei diversi ambiti di operatività, sui temi della tutela delle diversità, equità ed inclusione, predisposta dall'Ufficio Segreteria Generale.
  Ove ritenuto necessario per motivi d'urgenza, i flussi informativi suddetti sono specificatamente anticipati anche al Comitato Esecutivo, che risulta comunque destinatario di tutte le informazioni connesse alla gestione ordinaria della Banca.

Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo si riunisce di norma una volta alla settimana secondo un calendario stabilito di regola all'inizio di ogni mese.
Eventuali modifiche vengono comunicate per le vie brevi ai membri del Comitato.
Come per il Consiglio le pratiche vengono predisposte dagli Uffici Interni a seconda dei contenuti ed esaminate dalla Direzione prima delle riunioni del Comitato.
La riunione può svolgersi con le modalità di cui all'art.22 comma 5 dello statuto, analogamente a quanto previsto per il Consiglio.
Durante la riunione i contenuti delle delibere vengono illustrati di norma dal Direttore Generale e verbalizzati dal Segretario.
Il Comitato Esecutivo, oltre a deliberare sulle materie nei limiti dei poteri delegati stabiliti dal Consiglio, riceve periodicamente i seguenti flussi informativi:
- mensilmente un report sull'andamento economico patrimoniale della Cassa, predisposto dall'Ufficio Ragioneria e Contabilità, e contenente i dati aggiornati delle principali voci della Raccolta, degli Impieghi, dello Spread e le relative variazioni percentuali;
- mensilmente un report predisposto dall'Ufficio Finanza e Sviluppo con la composizione del portafoglio titoli della Cassa, gli acquisti effettuati nel periodo e la situazione complessiva del portafoglio;
- mensilmente un verbale sul controllo del rischio di liquidità effettuato dalla funzione di Risk Management che illustra la misura dell'indicatore LCR – Liquidity Coverage Ratio e la conseguente situazione della liquidità in un orizzonte temporale di 30 giorni;
- mensilmente un report sul monitoraggio del R.A.F.-Risk Appetite Framework, l'adeguatezza patrimoniale rispetto ai limiti stabiliti dalla Banca d'Italia nei processi di Capital Decision e l'evoluzione del rischio di credito;
- mensilmente il monitoraggio dei rischi rispetto ai fondi propri nell'ambito di quanto definito dal Consiglio di Amministrazione in materia di R.A.F.-Risk Appetite Framework (soglie massime di tolleranza, propensione al rischio, ecc.).

Direzione Generale

Il Direttore Generale, come previsto all'art. 27 del vigente statuto sociale, è capo del personale, sovrintende alle strutture organizzative della società ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo stesso statuto, da eventuali regolamenti, nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.
La Direzione Generale accede ad un applicativo informatico che consente un monitoraggio costante dei volumi della Cassa (raccolta, impieghi e altri servizi), l'andamento dei tassi ed il margine di intermediazione.

Riceve inoltre periodicamente i seguenti report:
- mensilmente il conto economico predisposto dall'Ufficio Finanza e Sviluppo basato sulla rilevazione dei dati puntuali dagli archivi contabili della Cassa;
- mensilmente un raffronto dei saldi degli impieghi rispetto al mese precedente suddiviso per dipendenze;
- mensilmente un report di liquidità con previsionali di entrate e uscite mensili (fino a 1 anno) distinto per voci di portafoglio e dettaglio sulle componenti capitale e interessi;
- settimanalmente, un report sulla situazione dei crediti fiscali ceduti da parte della clientela alla Cassa, nell'ambito di operazioni d'investimento interessate dai bonus fiscali.
- giornalmente report complessivo di raccolta diretta, indiretta ed impieghi, con evidenza dei saldi e tassi medi puntuali riferiti alle principali voci di portafoglio;
- giornalmente la situazione della liquidità aziendale.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, come da disposizioni statutarie, è investito di tutti i poteri che permettano di informare senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti e i fatti che possano costituire un'irregolarità nella gestione della banca e pertanto può richiedere la messa a disposizione dei flussi informativi ritenuti nel tempo necessari.
Si riunisce trimestralmente nel rispetto della normativa civilistica (art. 2403 comma 1 codice civile) per le verifiche in tema di controllo sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cassa nonché sul concreto funzionamento.
Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'art. 2405 codice civile, il Collegio Sindacale partecipa regolarmente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed in tale ambito è chiamato a svolgere tutte le attività riservate dalla normativa (es. parere sulla nomina di cariche particolari, delibere inerenti esponenti aziendali ex art. 136 del TUB), nonchè alle riunioni del Comitato Esecutivo.
Il Collegio Sindacale partecipa con periodicità almeno annuale, nell'ambito delle attività collegate alla redazione ed alla approvazione del Bilancio di Esercizio, ad incontri con la funzione di Revisione Contabile, per approfondire temi e contenuti collegati ai controlli preventivi sulla redazione del bilancio. Partecipa inoltre al Comitato Controlli, le cui caratteristiche sono definite nei paragrafi successivi.
Effettua periodicamente verifiche presso le dipendenze della Cassa e collabora attivamente con le altre funzioni di controllo di secondo livello della Cassa da cui riceve periodicamente i seguenti report:
- trimestralmente il verbale redatto dalle funzioni Risk Management e Compliance con l'evidenza dei controlli svolti, delle anomalie rilevate e le

azioni messe in atto per la loro rimozione;
- altri report specifici predisposti dall'Ufficio Contenzioso e Controllo a cui possono essere delegati specifici controlli in tema di rischi di credito e di rischi operativi;
- almeno annualmente relazione sull'operato dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/01, con evidenza della situazione in termini di esposizione ai rischi e di conformità alle leggi specificatamente rilevanti per la responsabilità amministrativa delle imprese, predisposta dall'Ufficio Organizzazione e Studi.

L'attività del Collegio Sindacale è formalizzata mediante verbali e fogli di lavoro che vengono archiviati presso l'Ufficio Segreteria Generale.

Comitati interni

L'Amministrazione della Cassa, al fine di garantire una maggiore condivisione dei processi decisionali con le funzioni operative e di controllo ed un maggiore coordinamento tra le diverse funzioni controllo della Cassa, ha istituito i seguenti Comitati Interni:
- Comitato Tecnico;
- Comitato Rischi;
- Comitato Controlli;
- Comitato di Pianificazione Operativa.

Gli esiti delle valutazioni del Comitato Rischi e del Comitato Controlli vengono portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, mentre degli esiti delle valutazioni dei Comitati Tecnico e di Pianificazione Operativa viene fornita informativa al competente organo sociale qualora ritenuto utile.

Si riepilogano di seguito la composizione, le caratteristiche e gli obiettivi dei citati Comitati:

<u>Comitato Tecnico</u>

Si riunisce di norma una volta al trimestre su convocazione del Direttore Generale e ha come obiettivi:
- analisi andamento impieghi economici (volumi e redditività) e valutazione dei possibili interventi migliorativi individuati e proposti dai partecipanti;
- analisi andamento impieghi finanziari (volumi e redditività) e valutazione dei possibili interventi migliorativi individuati e proposti dai partecipanti, anche in termini di modifica dei limiti di operatività e di assunzione di rischio;
- analisi andamento rischi di mercato, di cambio, di tasso d'interesse e di liquidità, e valutazione dei possibili interventi migliorativi in termini di sistemi di monitoraggio e azioni di contenimento;
- analisi andamento rischio di credito e valutazione dei possibili interventi migliorativi in termini di sistemi di monitoraggio e prevenzione;
- analisi dell'andamento dei comparti a maggior rischio (partite in pre-contenzioso, ristrutturate e in sofferenza), con particolare riferimento alle posizioni più rilevanti in termini di esposizione, e valutazione delle azioni più opportune per la tutela e il recupero del credito;
- esame e valutazione di particolari operazioni di investimento, negoziazione e copertura, anche con riferimento all'eventuale impiego di strumenti derivati;
- analisi dell'andamento del piano di lavoro inerente ai processi di riorganizzazione, di modifica o introduzione di nuove procedure operative e/o di controllo, e valutazione dell'adeguatezza delle risorse destinate, dei

tempi/costi di esecuzione previsti e degli eventuali interventi per garantire i risultati prefissati;
- esame delle richieste/proposte riguardanti la struttura organizzativa e/o il sistema informativo aziendale avanzate dagli interessati, e valutazione della realizzabilità delle stesse tenuto conto della loro convenienza, in termini di economicità e di funzionalità, e della loro conformità agli obiettivi della Cassa;
- analisi delle problematiche connesse ai sistemi per garantire la sicurezza fisica, la protezione logica e la riservatezza dei dati, con particolare riferimento alle nuove tecnologie informatiche che consentono l'operatività a distanza della clientela, e valutazione delle possibili soluzioni e dei piani di intervento necessari.

Partecipanti:
- Direttore Generale (che presiede il Comitato)
- Responsabile Ufficio Ragioneria e Contabilità
- Responsabile Ufficio Crediti
- Responsabile Ufficio Finanza e Sviluppo
- Responsabile Ufficio Sistemi di pagamento globali e Gestione della liquidità
- Responsabile Ufficio Organizzazione e Studi
- Responsabile Ufficio Rapporti Telematici
- Responsabile Ufficio Contenzioso e Controllo
- Responsabile Funzione Risk Management e Compliance
- Responsabili Filiali e Agenzie

Il Direttore Generale può disporre, di propria iniziativa o su richiesta degli interessati, l'intervento alle riunioni di altri collaboratori che ritiene utili in relazione agli argomenti trattati o la riduzione del numero dei partecipanti in occasione della eventuale trattazione di argomenti di interesse ristretto.
Il Responsabile dell'Ufficio Organizzazione e Studi funge da Segretario e si occupa di redigere e riportare sull'apposito libro il verbale della riunione.

Comitato Rischi

Si riunisce su convocazione del Direttore Generale in ogni occasione ritenuta opportuna e, comunque, almeno una volta all'anno.
Il Comitato ha funzioni di coordinamento e consultive in materia di gestione dei rischi d'impresa, coadiuvando al riguardo la Funzione Risk Management ed ha, in sintesi, i seguenti compiti:
- collabora alla definizione del sistema di gestione del rischio dell'impresa;
- verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle misure adottate per rimediare alle carenze riscontrate nel sistema di gestione del rischio d'impresa;
- favorisce lo scambio e la collaborazione tra le funzioni di controllo e le principali funzioni operative su tematiche collegate ai rischi a cui è esposta la Cassa.

Il Comitato è composto come indicato al punto 8.4.
Il Responsabile della Funzione Risk Management e Compliance funge da Segretario e si occupa di redigere e riportare sull'apposito libro il verbale della riunione.

Comitato Controlli

Si riunisce di norma una volta l'anno su convocazione del Responsabile della Funzione di Risk Management e Compliance allo scopo di condividere gli obiettivi e le attività di tutte le funzioni interessate al presidio del Sistema dei Controlli Interni.

Il Comitato è composto come indicato al punto 8.3.
Si precisa che ciascun Componente il Comitato può chiedere che siano ammessi a partecipare alle riunioni i collaboratori ritenuti utili in relazione agli argomenti trattati.
Il Responsabile della Funzione di Risk Management e Compliance funge da Segretario e si occupa di redigere e riportare sull'apposito libro il verbale della riunione.

Comitato di Pianificazione Operativa

Il Comitato, istituito nel 2022, riveste funzioni consultive finalizzate all'attuazione degli indirizzi strategici ed operativi fissati dall'Amministrazione, supportando il Direttore Generale nella pianificazione delle attività da svolgere e per la determinazione della scala di priorità. Esamina inoltre i vari piani attuativi in precedenza decisi, allo scopo di evidenziarne lo stato di avanzamento lavori e proporre eventuali revisioni, scostamenti e/o integrazioni rispetto a quelli in essere.
Ha inoltre lo scopo di avanzare proposte al Direttore Generale, a tal fine attuando quella necessaria collaborazione tra Uffici e Dipendenze volta ad un maggior senso di responsabilità e coinvolgimento delle differenti Unità Operative interessate ad un determinato progetto, prodotto o innovazione procedurale.
Analizza i flussi informativi ricevuti dagli Uffici, al fine di fornire supporto al Direttore Generale, per raccordare la pianificazione strategica definita dalle strutture di vertice con le necessità/opportunità operative.
E' di norma costituito dai Responsabili di tutti gli uffici in staff al Direttore, oltre ad altre Unità da questi indicate di volta in volta nella convocazione, secondo necessità. Può essere inoltre disposta la riduzione del numero dei partecipanti in occasione dell'eventuale trattazione di argomenti di interesse ristretto.
Partecipa inoltre la Funzione Risk Management e Compliance con il Responsabile, o altro collega di ufficio da questi individuato, al fine di fornire consulenza in ambito delle mansioni attribuite alla medesima Funzione.
Propone eventuali progetti, prodotti e innovazioni procedurali da attuare, indicandone a tal fine le priorità ed ipotizzandone i tempi di realizzazione, monitorandone costantemente lo stato avanzamento lavori.
Si riunisce su convocazione del Direttore Generale in ogni occasione ritenuta opportuna e, comunque, almeno una volta al trimestre e delle riunioni viene redatto relativo verbale.

11. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI/RAPPORTI CON LE MINORANZE

La Società ha predisposto sul proprio sito internet (www.crfossano.it) un'apposita sezione nella quale sono disponibili tutte le informazioni che rivestono rilievo per i propri azionisti, al fine di fornire loro tutto il necessario per un esercizio consapevole dei propri diritti; in particolare sono presenti lo Statuto, i bilanci e le relazioni degli ultimi anni nonché eventuali commenti ai dati forniti agli organi di stampa dalla Società.
La formulazione dell'articolo 18 dello Statuto, allo scopo di assicurare un'adeguata rappresentanza delle diverse componenti della base sociale, stabilisce che ogni Socio con diritto di voto in Assemblea pari o superiore al 20% ha il diritto di esprimere almeno un Amministratore.

12. ASSEMBLEE

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora,

del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare. Detto avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'Assemblea. Nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione e delle eventuali ulteriori previste.
La partecipazione alla riunione puo' avvenire anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere ed inviare documenti relativi agli argomenti trattati e di poter intervenire in tempo reale durante la discussione degli stessi.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto che siano iscritti a libro soci, senza che sia necessario alcun deposito preventivo delle azioni, e quelli che prima dell'inizio della Assemblea esibiscano alla Società i propri titoli azionari od i relativi certificati. Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto.
Ogni azionista avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La rappresentanza può essere conferita mediante semplice delega scritta.
Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il diritto di intervento in Assemblea.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In assenza o impedimento anche di quest'ultimo l'Assemblea sarà presieduta da altra persona eletta dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei soci presenti.
Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
Svolge la funzione di Segretario la persona, anche non Socio, designata dal Presidente o, in mancanza, eletta dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei soci presenti.
Di ogni Assemblea viene redatto un verbale approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.
Per la regolarità della costituzione dell'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima quanto in seconda od ulteriore convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni, valgono i disposti di legge e statutari.
Le votazioni alle cariche sociali vengono effettuate a maggioranza relativa dei voti.
Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare in altra data non festiva successiva non oltre cinque giorni.
Nell'ambito dei lavori assembleari è prevista un'ampia illustrazione che esamina l'attività svolta nel corso dell'esercizio, le linee strategiche di crescita, le attività e le risultanze contabili della Cassa.
Il progetto di bilancio da sottoporre all'Assemblea dei soci e la relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno vengono messi a disposizione degli stessi presso la Sede sociale della banca nei termini di legge.